

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/02/2007 n. 945
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La dichiarazione "che non è stata pronunciata sentenza di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dei legali rappresentanti, soci e direttori tecnici", di cui all'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., mal si presta ad essere oggetto di una mera autocertificazione in sede di gara, poiché non si tratta di attestare una situazione certa ed incontrovertibile, bensì di effettuare una valutazione, non sempre del tutto agevole, di carattere discrezionale. La disposizione non contiene, infatti, un elenco dei reati che comportano l'esclusione dalle gare, ma affida all'amministrazione il compito di individuare quali reati nelle singole fattispecie incidano concretamente sull'affidabilità morale e professionale del singolo operatore, compito particolarmente difficile e delicato nelle ipotesi in cui non vengano in considerazione reati di rilevante gravità. In un siffatto contesto, poiché è stato sostanzialmente rimesso al singolo concorrente il giudizio circa l'incidenza sull'affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi, è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso, la quale potrà tutt'al più non essere condivisa, ma giammai potrà essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile. Non è condivisibile che una volta accertata l'esistenza di un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione consegua automaticamente l'esclusione dalla gara. Il tenore della norma non depone in tal senso, richiedendosi una congrua motivazione riferita alle singole fattispecie, specialmente nelle ipotesi di reati di lieve entità.